

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LA NATURA GIURIDICA DELLA TARIFFA RIFIUTI SECONDO I PIU' RECENTI
INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI

Un'interessante pronuncia giurisprudenziale (comm. tributaria prov.le Venezia, sez. V, 22 febbraio – 25 marzo 2004 n.5) ha trattato l'argomento inerente alla natura giuridica della tariffa rifiuti di cui all'art.49 del D.Lgs. n.22/1997, e più in particolare se la stessa possa configurarsi quale entrata tributaria. La sentenza assume rilievo significativo per la sua particolare chiarezza ed incisività, espressione di una visione complessiva ed esaustiva dell'intera materia.

La causa, invero, era stata intentata da un contribuente con l'impugnazione della fattura inerente la tariffa dovuta, contestando i criteri adottati per la determinazione di quanto con la stessa richiesto (criteri definiti in apposite deliberazioni consiliare e giuntali). Il soggetto gestore del servizio rifiuti ha inteso resistere contestando, in via preliminare, la competenza della commissione tributaria rispetto alla questione, posto che fra gli atti impugnabili avanti la stessa non risulta esservi alcun riferimento riconducibile alla fattura commerciale.

La commissione ha innanzi tutto affermato la natura tributaria della tariffa rifiuti, "e questo non solo per le motivazioni dedotte nella memoria della società di gestione, e cioè che si tratta di due tributi (la Tarsu e la Tia) che individuano una medesima capacità impositiva, per la coincidenza strutturale delle due forme di prelievo.

In realtà la natura tributaria della Tia è riconoscibile in quanto, come noto, il carattere giuridico della tassa si sostanzia quando le forme dell'obbligazione tra le parti non deriva dalla volontà contrattuale, ma dalla legge. Ed infatti nella fattispecie non esiste un rapporto sinallagmatico tra la prestazione del gestore e controprestazione del contribuente, né un rapporto qualsiasi di tipo contrattuale e nemmeno di semplice adesione. Il servizio deve essere erogato e l'importo della tariffa, in tal modo forse impropriamente definita, deve riguardare tutto il costo del servizio erogato.”

In effetti la tariffa (al di là del suo *nomen juris*, elemento non sufficiente, in generale, a definire la natura dell'entrata) costituisce un prelievo imposto al contribuente per un servizio obbligatoriamente erogato alla comunità (vi è, infatti, anche un “infiltrato d'imposta”), rispetto al quale il medesimo contribuente non può sottrarsi. Non vi è possibile riscontrare, quindi, alcun sinallagma fra gestore e contribuente, e quindi la tariffa viene a connotarsi quale tributo (tassa).

Da tale connotazione derivano alcuni importanti conseguenze, fra le quali l'inapplicabilità dell'imposta sul valore aggiunto (la tariffa è una tassa, non il corrispettivo di un servizio commerciale), questione peraltro non affrontata dalla pronuncia in oggetto.

La riportata sentenza si occupa, invece, dell'aspetto relativo alla impugnabilità degli atti di applicazione della stessa tariffa innanzi alle commissioni tributarie, esprimendosi – in base alle considerazioni sopra esposte – in senso positivo. Ciò anche rispetto alla tipologia di atto impugnato, ovvero la fattura commerciale: “sostenere che la fattura non è impugnabile appare a questa Commissione irragionevole. Infatti anzitutto l'elencazione dell'art.19 del D.Lgs. n,546/1992 non appare tassativa, proprio per l'inserimento di una categoria residuale nella quale spetta all'interprete dare risalto ad essa ... Inoltre sarebbe, si ripete, irragionevole dover attendere l'emanazione di altri atti successivi ed

esecutivi per procedere ad una impugnazione che, comunque, deve essere garantita, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento.”

LA TOSAP SU ACCESSI CARRABILI A RASO PROVVISI D DIVIETO DI SOSTA

In merito all’assoggettabilità a Tosap degli accessi a filo con la sede stradale, senza opere visibili, la Corte di Cassazione ha recentemente (sez. tributaria, 4 dicembre 2003 n.18557) fornito elementi di sicuro riferimento interpretativo, venendo peraltro a confermare un preesistente indirizzo giurisprudenziale.

In relazione ad un passo carrabile privo di opere effettive (non essendo sufficienti in tal senso le semplici coperture con asfalto o con ghiaia degli spazi antistanti gli accessi), e quindi a filo con il manto stradale, per il quale sia stato rilasciato apposito cartello di divieto di sosta in conformità alle norme del Codice della Strada, sussiste il presupposto per l’applicazione della tassa di cui al Capo II del D.Lgs. n.507/1993. In particolare la Suprema Corte ha ritenuto quanto segue:

- “il cartello segnaletico del divieto di sosta, che può essere apposto dal privato proprietario di un accesso in base all’autorizzazione rilasciatagli, su sua richiesta, dal Comune, entra nella struttura del tributo, non come suo oggetto, ma solo come condizione per l’eventuale imponibilità dell’area, la quale sia oggetto del cartello indicante il divieto di sosta. Tale cartello non è, in ogni caso, oggetto di un autonomo tributo”;
- “i passi carrabili immediatamente riconoscibili e i passi, carrabili e no, a filo con il manto stradale con apposizione di cartello di divieto di sosta, rilasciato dal Comune, sono due specie di occupazione permanente di suolo pubblico. La seconda di esse, in ragione della sua più limitata portata, si differenzia non per il titolo della pretesa (o qualità del contenuto della tassa) – la Tosap – ma solo per la quantità del contenuto della tassa (10 per cento della tariffa ordinaria della Tosap)”;

- posto che “è occupazione di area pubblica sia il comportamento di sovrapposizione di beni sia quello di sottrazione di un bene all’uso pubblico”, “questa seconda ipotesi è quella che si verifica con l’accesso a raso munito di divieto di sosta per la generalità”. In tal senso la normativa vigente detta “la regola generale della non imponibilità dell’accesso a filo con il manto stradale, ma conserva la regola dell’imponibilità dello stesso accesso accompagnato dal, richiesto ed ottenuto, divieto di sosta nell’area pubblica antistante.”

IL DEPOSITO DELL’OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA-INGIUNZIONE EX LEGGE N.689/1981

L’art.22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non consente, nel suo contenuto letterale, l’utilizzo del servizio postale per la proposizione del ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione che irroga sanzioni amministrative; in effetti in base alla vigente normativa, e tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, detto ricorso non può essere inoltrato al giudice competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria, con consegna a mai del cancelliere. Ciò in quanto è stato ritenuto, almeno fino ad adesso, che il deposito di atti può essere effettuato a mezzo del servizio postale solo quanto vi sia una norma che espressamente preveda tale modalità di presentazione.

La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità della predetta norma (con particolare riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), con sentenza 10 marzo – 18 marzo 2004 n.98, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art.22 “nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione”.

La previsione del necessario accesso dell’opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del giudice competente al fine di depositare personalmente il ricorso è stata ritenuta non soltanto incongrua nel suo formalismo, e perciò lesiva del generale canone di ragionevolezza, ma altresì tale

da rappresentare fattore di dissuasione, anche di natura economica, dall'utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, e perciò illegittima.

La sentenza conclude, pertanto, che “le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all'instaurazione del rapporto processuale, possono d'altra parte essere allo stesso modo garantite attraverso l'utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini dallo stesso codice di rito. Con la precisazione che – alla stregua dei principi enunciati in tema di procedimenti notificatori nelle sentenze di questa Corte ... – l'opposizione dovrà ritenersi tempestiva purché la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dal primo comma dell'art.22 in esame”.

Con i migliori saluti.

Marzo 2004